

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere**  
**Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane**

### **Art. 744 Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.**

1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.